

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DEGLI INTERVENTI

DI SOSTEGNO

TRAMITE L'EROGAZIONE

DI PRESTITI SULL'ONORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE L'EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di sostegno economico, posti in essere dal Servizio Sociale del Comune di Vezzano sul Crostolo, tramite l'erogazione di prestito sull'onore a interesse nullo a favore di nuclei familiari e persone che non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio per risolvere problemi economici temporanei, perché privi del possesso dei necessari requisiti o carenti nell'offrire garanzie.
- 2. Il prestito sull'onore si configura come strumento adottabile nell'ambito di un progetto personalizzato posto in essere in situazioni di momentaneo bisogno.

Art. 2 – Destinatari

- 1. Il prestito è indirizzato ad adulti che, in condizioni di temporanea non autosufficienza economica, dispongono di una fonte di reddito o ne sono solo momentaneamente sprovvisti.
- 2. I destinatari del prestito sull'onore sono individuati nell'ambito delle seguenti tipologie:
- giovani coppie che abbiano figli minori o che stiano per averne;
- nuclei familiari composti da adulti;
- nuclei familiari composti da un solo genitore con figli minori;
- giovani adulti che, già soggetti a tutela dei Servizi Sociali comunali o della competente AUSL, escano da percorsi di istituzionalizzazione o di recupero sociale;
- persone singole che dispongono di insufficiente aiuto parentale o che ne siano completamente prive;
- nuclei familiari o persone singole in stato di disagio economico, causato da eventi o situazioni non predeterminabili o, comunque, che comportano spese di carattere straordinario rispetto alla disponibilità economica ordinaria.

Art. 3 – Finalità del prestito

- 1. L'utilizzazione del prestito è funzionale al superamento di situazioni contingenti e circostanziate, riferite a:
- condizioni abitative;
- situazioni inerenti al lavoro;
- organizzazione della vita quotidiana;
- prestazioni sanitarie;
- situazioni relative alla formazione e alle attività di studio;
- ogni altra situazione/condizione di criticità nel cui superamento si ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale.
- 2. Sono esclusi prestiti sull'onore per le seguenti motivazioni:
 - rate per mutui bancari o ipotecari;
 - rate di prestiti bancari o per debiti di altra natura;
 - spese per sanzioni pecuniarie.

Quanto sopra trova giustificazione nella considerazione che il prestito sull'onore è determinato da motivazioni di sostegno e supporto al nucleo in momentanea difficoltà.

Art. 4 – Requisiti

- 1. Requisito per l'accesso al prestito è la residenza nel Comune di Vezzano sul Crostolo da almeno 24 mesi e il possesso di una situazione economica del nucleo familiare (ISEE) non inferiore a € 2.500,00= e non superiore a € 7.500,00=
- 2. L'accesso al prestito può essere previsto nei casi in cui l'ISEE sia inferiore a € 2.500,00 per la presenza nella famiglia di particolari e specifiche situazioni che comportino la riduzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e previo appositi e specifici accertamenti condotti dai Servizi Sociali.

Art. 5 – Procedure di accesso al prestito

- 1. Le domande di prestito devono essere presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vezzano sul Crostolo. Per le peculiari finalità dell'intervento non si ritiene di fissare un termine per la presentazione delle domande, che potranno essere inoltrate durante tutto l'anno.
- 2. Per accedere alla tipologia di beneficio disciplinata dal presente regolamento è necessario inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali specifica domanda redatta su apposito modulo fornito dal Comune.
- 3. Inoltre, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente dovrà:
 - dichiarare il possesso dei requisiti richiesti;
- dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari;
 - dichiarare l'impossibilità dei familiari non conviventi (genitori, fratelli, nonni) a sostenere il nucleo familiare richiedente il prestito;
 - dichiarare di impegnarsi a restituire la somma richiesta con rate mensili a partire dal terzo mese successivo all'erogazione del prestito;
 - esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.
- 4. Il richiedente dovrà inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva unica attestante le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche, ovvero l'attestazione della presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva.
- 5. Per l'individuazione del nucleo familiare e per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di applicano le modalità previste dalla normativa vigente.
- 6. Si riconosce priorità ai nuclei con le caratteristiche di seguito riportate:
 - ai redditi più bassi;
 - ai nuclei monoparentali;
 - ai nuclei familiari con presenza di handicap o anziani non autosufficienti;
 - ai nuclei particolarmente numerosi (si considerano tali quelli con più di tre figli minori a carico).
- 7. La fase istruttoria è affidata all'Assistente Sociale, cui spetta:
- valutare la specificità del bisogno espresso dal richiedente;
- verificare la presenza dei requisiti richiesti per accedere al prestito, tra cui quelli relativi alla capacità di restituzione riferita alla assunzione di responsabilità;
- definire, unitamente al richiedente, un progetto di intervento comprensivo delle modalità di erogazione e dell'elaborazione di un piano di restituzione che, nel rispetto dei vincoli riferiti al non superamento del massimo della quota erogabile e del limite ultimo di tempo previsto per la sua restituzione, dovrà essere il più possibile personalizzato, flessibile e aderente alle esigenze del destinatario.
- 8. L'Assistente Sociale provvederà a redigere una relazione scritta contenente il parere sulla motivazione della richiesta di prestito e sull'affidabilità della capacità di restituzione. In ogni

- caso non potranno essere erogati prestiti a soggetti che abbiano già pendenze di qualsiasi tipo con il Comune di Vezzano sul Crostolo.
- 9. La relazione è trasmessa al Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona, che provvederà, con proprio atto, all'erogazione del prestito sull'onore o all'eventuale diniego del beneficio, comunicando in questo caso all'interessato la relativa motivazione.

Art. 6 – Inadempimenti

- 1. In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto nel progetto, con particolare riferimento ai mancati pagamenti entro le scadenze previste, nonostante un periodo di tolleranza di quattro mesi, i Servizi Sociali comunali porranno in essere gli accertamenti sulle cause dell'insolvenza.
- 2. Se dalla verifica effettuata l'inadempienza è riconducibile a subentrati, giustificati e dimostrabili motivi, che comportano al beneficiario l'impossibilità di restituire il prestito, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto della Giunta Comunale, potrà valutare se astenersi dal procedere al recupero coattivo della somma erogata.
- 3. Se, invece, viene accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione da parte del beneficiario, ovvero l'assenza di condizioni oggettive di impedimento, il Comune procederà ai sensi dell'art. 1819 del Codice Civile e il beneficiario non potrà accedere a ulteriori prestiti o altri benefici di natura economica.

Art. 7 – Verifiche

- 1. Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito sull'onore dovrà essere sostenuto da un'azione di verifica volta ad accertare:
 - la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;
 - l'origine delle eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti).
- 2. Al termine dell'intervento verrà redatta da parte dell'Assistente sociale una relazione conclusiva di valutazione dell'efficacia dell'intervento stesso.
- 3. In caso di utilizzo difforme si prevede la decadenza dal beneficio della non corresponsione degli interessi che pertanto saranno riscossi in forma coattiva.

Art. 8 – Vincoli

- 1. L'erogazione effettiva del prestito è subordinata alla disponibilità di somme a ciò destinate annualmente dal Comune.
- 2. L'ammontare della somma resa disponibile al cittadino o al nucleo familiare richiedente non potrà essere superiore a € 500,00= per intervento e per complessivi € 1.000,00 annui.
- 3. I tempi di restituzione non potranno superare i due anni e non potranno essere concessi prestiti ulteriori rispetto al massimo previsto se non ad avvenuto saldo.

Art. 9 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazione e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e verrà sottoposto a verifica annuale.



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 63 DEL 05.08.2006

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE L'EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole:

• sulla regolarità tecnica

data: 05.08.2006

IL CAPO AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA Giuliana Zannoni

sulla regolarità contabile

data: 05.08.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr.ssa Roberta Magnani